



COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

Prot. n. 10843.

Ordinanza n. 86 del 31/12/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: LIMITAZIONI E DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA PER IL PERIODO COMPRESO DALLE ORE 24:00 DEL 30/12/2021 SINO ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2022 SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEIASI. DIVIETO DI VENDITA DI TALI ARTIFIZI IN FORMA AMBULANTE, DIVIETO DI INTRODURRE NEI LUOGHI DI MANIFESTAZIONI E LUOGHI LIMITROFI BOMBOLETTE SPRAY AL PEPERONCINO E DI QUALSIASI ALTRO GENERE.

I L S I N D A C O

Del Comune suddetto

PREMESSO:

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti oltre che per l'inquinamento acustico anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

DATO ATTO:

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente

sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

RILEVATO pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artifici pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTI:

- L'art. 54, c. 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Taranto;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;

VISTI:

- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

O R D I N A

1. Il divieto su tutto il territorio comunale dell'accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, anche se libera vendita dalle ore 24:00 del 30/12/2021 sino alle ore 24:00 del 06/01/2022
2. il divieto di vendita di tali artifici in forma ambulante, divieto di introdurre nei luoghi di manifestazioni e luoghi limitrofi bombolette spray al peperoncino e di qualsiasi altro genere.

I N F O R M A

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n. 116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Che all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24/11/1981.

D I S P O N E


Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del Comune di Monteiasi.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Taranto, entro 30 giorni ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

Gli Organi di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

Monteiasi, 31/12/2021



IL SINDACO
Geom. Cosimo CIURA